

UNIONE DEI COMUNI

- Terre del Campidano -

Samassi – San Gavino Monreale – Sardara – Serramanna – Serrenti

Via Trento, 2 – c.a.p. 09037

San Gavino Monreale (VS)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione

n. del

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di

n. del

INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Economicità ed efficienza del servizio
Articolo 3	Modalità attuative ed esercizio in Privativa
Articolo 4	Definizioni
Articolo 5	Definizioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - Classificazione dei rifiuti
Articolo 6	Rifiuti Urbani
Articolo 7	Rifiuti Speciali
Articolo 8	Rifiuti Speciali assimilati agli urbani
Articolo 9	Rifiuti Pericolosi
Articolo 10	Rifiuti considerati beni durevoli
Articolo 11	Servizio di raccolta "porta a porta"
Articolo 12	Gestione della frazione umida
Articolo 13	Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti
Articolo 14	Gestione della frazione secca non recuperabile
Articolo 15	Servizio alle attività produttive
Articolo 16	Servizio di raccolta con contenitori stradali per le frazioni recuperabili
Articolo 17	Gestione della frazione carta
Articolo 18	Gestione della frazione plastica
Articolo 19	Gestione della frazione vetro - alluminio
Articolo 20	Gestione degli olii esausti di origine vegetale
Articolo 21	Principi generali e criteri di comportamento
Articolo 22	Centro multi raccolta (Ecocentro)
Articolo 23	Rifiuti conferibili presso l'Ecocentro
Articolo 24	Regole per la gestione dell'Ecocentro
Articolo 25	Localizzazione dei siti e dei contenitori
Articolo 26	Individuazione dell'utenza
Articolo 27	Vigilanza e controlli
Articolo 28	Rifiuti urbani esterni – cestini stradali – raccoglitori ecologici
Articolo 29	Raccolta rifiuti abbandonati
Articolo 30	Pulizia delle strade e Piazze in occasione del mercato rionale
Articolo 31	Pozzetti stradali – grigliati
Articolo 32	Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, manifestazioni pubbliche, feste e sagre
Articolo 33	Attivazione di servizi vari ed aggiuntivi
Articolo 34	Sgombero da materiali accidentalmente versati
Articolo 35	Obblighi dei frontisti delle strade in caso di depositi temporanei
Articolo 36	Lavaggio dei contenitori
Articolo 37	Pulizia delle aree scoperte private e dei terreni ineditati
Articolo 38	Aree occupate da pubblici esercizi
Articolo 39	Disposizioni diverse
Articolo 40	Gestione dei rifiuti cimiteriali
Articolo 41	Conferimenti, raccolta dei rifiuti e carcasse di animali
Articolo 42	Sanzioni
Articolo 43	Comunicazione e accesso alle informazioni
Articolo 44	Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni
Articolo 45	Modifiche al regolamento
Articolo 46	Efficacia del regolamento
Articolo 47	Norme transitorie
Allegato A	Servizi fondamentali, complementari ed aggiuntivi contemplati nel presente regolamento
Allegato B	Elenco rifiuti assimilabili agli urbani

Articolo 1

Oggetto del Regolamento



Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., basandosi sui principi di cui al Piano Regionale di Gestione di Rifiuti approvato con Deliberazione G.R. n. 73/7 del 20.12.2008 e sugli indirizzi definiti con Deliberazione G.R. n. 75/18 del 30.12.2008, per promuovere la corretta gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza al fine di:

- a) ridurre e contenere la produzione di rifiuti;
- b) avviare, organizzare, agevolare e potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati;
- c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- d) assicurare lo smaltimento dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico in impianti appropriati e con modalità che garantiscano un alto grado di tutela e protezione della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- e) ridurre lo smaltimento indifferenziato;
- f) ridurre la pericolosità dei rifiuti;
- g) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla gestione dei rifiuti.

Le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano al ciclo integrato dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati (R.S.U.) e sono valide sull'intero territorio dell'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" (nel seguito indicata come "l'Unione").

Articolo 2

Economicità ed efficienza del servizio



Nei limiti della viabilità, il servizio ha l'obiettivo di raggiungere tutte le utenze e soddisfarne la necessità di smaltimento corretto dei R.S.U. al minor costo possibile.

Gli introiti dell'utenza costituiscono finanziamento per i costi del servizio.

Articolo 3

Modalità attuative ed esercizio in Privativa



Il Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) è attuato attraverso il sistema del "porta a porta" per le utenze domestiche nonché, nei limiti di cui al successivo art. 8 comma 3, per le utenze produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi.

A tal fine l'Unione si avvale di tutte le facoltà previste dalla normativa vigente per l'esercizio in Privativa del servizio di cui al comma precedente.

La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, ed economicità;

In virtù dell'esercizio della privativa comunale, gli utenti per tutti i rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento, non potranno che rivolgersi al servizio pubblico, eccezione fatta per le specialità tipologiche dei rifiuti assimilati la cui produzione quantitativa supera i limiti di cui al successivo art.8, comma 3.

La modalità della raccolta deve essere tale da responsabilizzare l'utente, sia per quanto concerne il metodo ma soprattutto per quanto riguarda il merito del servizio offerto, così da rendergli palese la convenienza della minor produzione di rifiuti attraverso un'azione combinata di acquisti intelligenti e di riciclaggio degli scarti in casa o nelle strutture pubbliche specifiche per ogni tipologia di materiale.

A queste finalità deve partecipare una conveniente struttura tariffaria che tenga conto delle qualità e quantità dei rifiuti avviati in discarica.

Articolo 4

Definizioni



Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di rifiuti definite dalla legislazione vigente e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
- b) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- c) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- d) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- e) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;
- f) cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
- g) trattamento: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- h) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- i) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- j) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- k) servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione, a monte, di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti;
- l) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- m) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero;
- n) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- o) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- p) distinzione rifiuti: speciali, pericolosi, non pericolosi, urbani, assimilati agli urbani;
- q) utenze domestiche: destinatari del servizio di raccolta costituiti da famiglie o gruppi di famiglie (condomini) le cui caratteristiche sono esclusivamente abitative;
- r) grandi utenze: destinatari del servizio di raccolta costituiti da utenze commerciali, artigianali, servizi pubblici e privati, ed in genere grandi produttori di rifiuti;
- s) gestore del servizio: affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene del suolo.

Articolo 5

Definizioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - Classificazione dei rifiuti



Ai fini del D.Lgs 152/2006 art. 183 si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In tale ambito quindi i rifiuti si distinguono in:

- Rifiuti urbani
- Rifiuti speciali
- Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Rifiuti pericolosi
- Rifiuti durevoli

Articolo 6

Rifiuti Urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, di cui al successivo art. 8;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 7 **Rifiuti Speciali**

<>

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;

Lo smaltimento dei rifiuti speciali su specificati dovrà essere effettuato a cura e spese del produttore, attraverso ditta autorizzata allo scopo.

Articolo 8 **Rifiuti Speciali assimilati agli urbani**

<>

Sino a quando non verrà adottato da parte dello Stato il provvedimento, previsto dall'art.195, comma 2°, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006, con il quale verranno determinati i criteri quali-quantitativi per la assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, di cui al precedente art. 6, ai fini della raccolta dei rifiuti di cui al presente regolamento, sono classificati quali rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti delle ditte produttive provenienti dai locali, diversi da quelli adibiti ai cicli di produzione, quali, ad esempio, le mense, i magazzini, i servizi igienici, gli uffici, i negozi, i bar, i ristoranti, gli alberghi, ecc.

Sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti, anche provenienti dal circuito commerciale, che presentino una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carta, cartone, legno, metallo, plastica e simili con esclusione di quelli terziari;
- contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, sacchi e sacchetti di carta, fogli di carta;

In particolare, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, di seguito elencati:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento;
- i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

- gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.

Sono inoltre assimilabili agli urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- ordinaria attività cimiteriale quali: fiori secchi, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

- esumazioni ed estumulazioni, limitatamente a: assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

Un ulteriore elenco dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, da considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto riportato nel presente articolo, è riportato nell'Allegato B al presente Regolamento.

L'esercizio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani di cui al presente articolo rientra nel regime di privativa previsto dal precedente articolo 3.

Le ditte produttrici rifiuti speciali non assimilabili saranno tenute a smaltire il rifiuto in proprio o tramite imprese autorizzate.

Articolo 9 Rifiuti Pericolosi

<>

Sono classificati pericolosi tutti i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sono rifiuti urbani pericolosi: vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del cod. 16 dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. riconducibili all'attività domestica. I rifiuti urbani pericolosi sono ritirati a cura del gestore del servizio previa prenotazione e/o presso i centri di raccolta (Ecocentri) Comunali.

Articolo 10 Rifiuti considerati beni durevoli

<>

Sono considerati beni durevoli per uso domestico i seguenti rifiuti:

Rifiuti costituiti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;

- condizionatori d'aria;
- qualsiasi altro bene elettrodomestico riconducibile alle tipologie già citate nelle precedenti lettere;
- gli accessori per l'informatica quali hardware, video, stampanti, periferiche varie, schede, ecc.;

Ad esaurimento della loro durata operativa tali rifiuti devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Tali rifiuti possono essere conferiti al servizio pubblico, da parte del produttore o anche da parte dei privati cittadini (compresi i cosiddetti R.A.E.E. "storici"), con richiesta al Comune e/o alla ditta Appaltatrice previa prenotazione e/o presso i Centri multi-raccolta (Ecocentri) Comunali.

Articolo 11

Servizio di raccolta "porta a porta"

<>

Il servizio consiste nella raccolta per ogni unità immobiliare dei rifiuti urbani a mezzo di contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

La raccolta avviene nel rispetto delle disposizioni impartite per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.

Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.

Salvo espressa deroga non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.

L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.

Nel caso vi fossero contenitori rovesciati e/o sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata, dandone notizia al Servizio Comunale addetto alla vigilanza.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da ingombrare il passaggio (pedonale e/o veicolare) o deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana secondo le indicazioni che verranno impartite dagli uffici comunali competenti, sentito l'Ufficio Tecnico dell'Unione.

Per utenze di tipo domestico, commerciali e produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi e/o i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in un'altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti, sentito l'Ufficio Tecnico dell'Unione.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani assimilati, per i quali non siano sufficienti i contenitori previsti per le utenze domestiche, la consegna dei rifiuti stessi dovrà avvenire, comunque in maniera distinta per categorie merceologiche. A tal scopo l'utenza medesima dovrà autonomamente dotarsi di contenitori di sufficiente capacità, concordandone le caratteristiche col Gestore del Servizio e (attraverso gli Uffici Comunali competenti) con gli Uffici dell'Unione, utilizzandoli in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.

A tal fine qualora fosse necessario usufruire di eventuali deroghe al regolamento edilizio per la realizzazione di piattaforme o alloggi esclusivamente destinati all'esercizio della raccolta differenziata queste potranno essere richieste a cura dell'utente che previa valutazione dell'ufficio tecnico comunale e nullaosta espresso dall'Unione, verranno di volta in volta autorizzate per mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Servizio di raccolta è esteso alle utenze domestico-abitative presenti in tutto il territorio Comunale, comprese quelle extraurbane campestri situate nel raggio di 500 m dalla viabilità pubblica o vicinale. Le utenze eventualmente non prospettanti su tale viabilità dovranno conferire i rifiuti lungo la suddetta viabilità, in punti prestabiliti e concordati col Gestore del Servizio, sentiti gli organi Comunali preposti e gli Uffici dell'Unione.

Articolo 12 **Gestione della frazione umida**



Fanno parte della frazione umida i seguenti rifiuti:

- Scarti di cucina (freddi)
- Resti alimentari
- Alimenti avariati o scaduti (senza confezione)
- Gusci d'uova
- Scarti di frutta e verdura, piccoli ossi
- Fondi di caffè e filtri di tè
- Pane raffermo o ammuffito
- Salviette di carta, carta da cucina tipo scottex
- Escrementi e lettiere di piccoli animali domestici (se si usano lettiere ecologiche)
- Scarti di piante e fiori recisi presenti nell'abitazione
- Ceneri spente di caminetti o stufe

Un elenco più esaustivo dei rifiuti costituenti la frazione umida è riportato nell'Allegato A al presente Regolamento.

La raccolta della frazione umida dei RSU verrà effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a tre volte la settimana. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà essere comunque garantito il servizio entro il terzo giorno.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, biodegradabili (del tipo mater-bi o equivalenti certificati) posti all'interno di contenitori dotati di sistema di chiusura (bio-contenitori con coperchio incernierato anti-randagismo).

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori dedicati da approntarsi a cura dell'utente (vedi art. 11 comma 10), i quali saranno svuotati con frequenza stabilita e concordata tra Appaltatore, Comune e Uffici dell'Unione sulla base di effettive necessità e modalità del servizio.

Per il conferimento dell'umido in contenitori di capienza superiore a 40 lt. Si può prescindere dall'utilizzo dei sacchetti, pertanto il rifiuto potrà essere depositato sciolto direttamente all'interno del contenitore o cassonetto; in questi casi l'utente dovrà provvedere a lavare ed igienizzare frequentemente il contenitore.

I rifiuti umidi composti da sfalci di giardini, potature e ramaglie potranno essere ritirati porta a porta se di quantità contenute (max. 25 Kg.) e se posti all'interno di contenitori di aspetto riconoscibile e capienza max. 50-80 l. Per quantità maggiori si dovrà ricorrere alla prenotazione o conferimento diretto all'Ecocentro Comunale.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile, pertanto potranno anche essere trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto, dagli stessi centri, in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo 13

Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti

<>

I Comuni dell'Unione consentono e favoriscono, unitamente alla individuazione di un sistema di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Con apposito atto deliberativo si dovranno stabilire i criteri operativi di esecuzione del servizio di raccolta della frazione umida ed i relativi sistemi di controllo di accertamento della effettiva attuazione del compostaggio domestico.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di origine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere realizzata ad una distanza minima di 5 metri dal confine salvo accordi tra confinanti e dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguite in particolare le seguenti prescrizioni:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un'adeguata ossigenazione anche con il rivoltamento periodico del materiale
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo 14

Gestione della frazione secca non recuperabile

<>

Fanno parte della frazione secca non riciclabile

- Vaschette in plastica sporche di rifiuto
- Calze nylon
- Oggetti in plastica (esclusi i contenitori con sigle PE, PP, PS, PET, PVC)
- Giocattoli composti da più materiali
- Involucri in carta plastificata
- Carta stagnola, plastificata o oleata
- Filtri di aspirapolvere
- Piccoli scarti di legno trattato con prodotti chimici
- Pannolini, assorbenti
- Scarti di piccole lavorazioni domestiche
- residui di spazzamento aree private e pubbliche

- indumenti (comprese borse e calzature), stracci, tende ecc.

Un elenco più esaustivo dei rifiuti costituenti la frazione umida è riportato nell'Allegato A al presente Regolamento.

La raccolta della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene anticipata o posticipata di un giorno rispetto al festivo.

I rifiuti secchi, non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere (trasparenti nel caso di raccolta "porta a porta") di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico - produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori dedicati da approntarsi a cura dell'utente (vedi art. 11 comma 10) i quali verranno svuotati con frequenza stabilita e concordata tra Appaltatore, Comune e Uffici dell'Unione sulla base di effettive necessità e modalità di servizio.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

Articolo 15

Servizio alle attività produttive



Le imprese esercenti attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi hanno la facoltà di conferire al servizio pubblico comunale la frazione di rifiuti assimilati agli urbani destinati allo smaltimento di cui all'allegato B. Per i rifiuti non assimilabili agli urbani, le ditte saranno tenute a smaltire il rifiuto, in proprio o tramite ditte specializzate. Le ditte hanno l'obbligo, per la parte del rifiuto non assimilabile di produrre, annualmente al Comune un rapporto (es. M.U.D. o altro documento giustificativo), entro il 30 del mese di aprile dell'anno successivo, riepilogativo della quantità e qualità del materiale avviato allo smaltimento, a mezzo di imprese autorizzate. Il Comune comunicherà i risultati del controllo agli Uffici dell'Unione.

Articolo 16

Servizio di raccolta con contenitori stradali per le frazioni recuperabili



I contenitori eventualmente utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono essere: adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste; in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone; essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche per esigenze di pubblica utilità all'interno di attività produttive, di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista, ai sensi dell'art. 11 comma 10, l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a installare dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con l'Amministrazione Comunale e con l'Unione nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;

- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di esser depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Il servizio di svuotamento dovrà comprendere inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere che evidenzino forti produzioni di imballaggi e materiali cartacei in genere e/o per i quali non sia utilizzabile, per quantità conferita e/o dimensioni del materiale, il contenitore domiciliare, è previsto il conferimento del materiale nel centro multi raccolta (Ecocentro), tale conferimento è regolato dall'articolo 22 e seguenti.

E' vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette o manifesti di qualsiasi dimensione, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento o autorizzato dal Comune, sentita l'Unione.

Articolo 17

Gestione della frazione carta



Ai sensi del presente articolo, la raccolta è rivolta a giornali e riviste, libri e quaderni, fotocopie e fogli vari, avendo la cura di togliere parti adesive, coperte plastificate e punti metallici, cartoni ben piegati, imballaggi di cartone, scatole in carta per alimenti.

Il materiale deve essere schiacciato e non deve essere contaminato da consistenti residui alimentari o sostanze pericolose.

L'Unione si pone l'obiettivo di attivare la raccolta del TETRA-PAK, che dovrà essere conferito contestualmente al ritiro della carta; a tal fine il Gestore del Servizio dovrà attivare ed aggiornare le relative convenzioni ed accordi con le piattaforme di conferimento.

La raccolta viene effettuata con il sistema porta a porta, con frequenza minima non inferiore ad una volta ogni due settimane per le utenze domestiche e non inferiore ad una volta ogni settimana per le grandi utenze, o in alternativa mediante conferimento al centro multi raccolta (Ecocentro).

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

L'utente domestico dovrà porre il rifiuto in posizione visibile all'esterno della propria abitazione, opportunamente pressato e/o legato, o all'interno di apposito contenitore.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati e, limitatamente agli imballaggi, solo con riferimento a quelli primari e secondari e con esclusione assoluta di quelli terziari (vedi art. 8), il servizio dovrà essere di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere allo stoccaggio temporaneo presso il negozio, magazzino o area di pertinenza, e consegnare quindi il materiale con le modalità e la frequenza previste nel servizio di raccolta, (vedasi art. 11 comma 10 e art. 16).

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Ulteriori disposizioni in merito alla raccolta della carta e relativi imballaggi sono contenute nell'Allegato A al presente Regolamento.

Articolo 18

Gestione della frazione plastica



La frazione di rifiuti urbani in plastica è costituita da contenitori vuoti di saponi, detersivi liquidi ed in polvere, bottiglie, vasetti, piccoli imballaggi in plastica ed in genere tutti i contenitori riportanti le sigle PE, PP, PS, PET, PVC.

La raccolta viene effettuata con il sistema porta a porta, con frequenza minima non inferiore ad una volta ogni due settimane per le utenze domestiche e non inferiore ad una volta ogni settimana per le grandi utenze, o in alternativa mediante conferimento al centro multi raccolta (Ecocentro).

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

L'utente domestico dovrà porre il rifiuto in posizione visibile all'esterno della propria abitazione all'interno di apposito contenitore.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati e, limitatamente agli imballaggi, solo con riferimento a quelli primari e secondari e con esclusione assoluta di quelli terziari, il servizio dovrà essere di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere allo stoccaggio temporaneo presso il negozio, magazzino o area di pertinenza, e consegnare quindi il materiale con le modalità e la frequenza previste nel servizio di raccolta, con particolare riferimento a quanto già previsto all'art. 11 comma 10 e all'art. 16.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Articolo 19

Gestione della frazione vetro - alluminio

<>

La frazione di rifiuti urbani multimateriale vetro - alluminio è costituita bottiglie in vetro, barattoli e vasetti in vetro, rottami di vetro, cristallo, scatolette e barattoli in alluminio banda stagnata (scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), lattine per bibite e conserve con simbolo "AL"; bombolette spray per deodoranti, lacche, panna, private dei nebulizzatori di plastica; fogli di alluminio da cucina e involucri da cioccolata o dolci solidi; vaschette e contenitori per la conservazione e il congelamento dei cibi; capsule e tappi per bottiglie di olio, vino, liquori, bibite coperchietti da yogurt e similari.

Gli elementi in vetro, alluminio, banda stagnata non devono contenere impurità, scarti alimentari o parti in plastica, che devono essere rimosse prima del posizionamento.

La raccolta viene effettuata con il sistema porta a porta, con frequenza minima non inferiore ad una volta ogni due settimane per le utenze domestiche e non inferiore ad una volta ogni settimana per le grandi utenze, o in alternativa mediante conferimento al centro multi raccolta (Ecocentro). Nel caso di grandi utenze quali bar, ristoranti, alberghi e similari, si dovrà prevedere un'intensificazione del servizio, specie nel periodo primaverile-estivo da aprile a settembre.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

L'utente domestico dovrà porre il rifiuto in posizione visibile all'esterno della propria abitazione all'interno di apposito contenitore.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati e, limitatamente agli imballaggi, solo con riferimento a quelli primari e secondari e con esclusione assoluta di quelli terziari, il servizio dovrà essere di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere allo stoccaggio temporaneo presso il negozio, magazzino o area di pertinenza, e consegnare quindi il materiale con le modalità e la frequenza previste nel servizio di raccolta, con particolare riferimento a quanto già previsto all'art. 11 comma 10 e all'art. 16.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Articolo 20

Gestione degli olii esausti di origine vegetale



Gli olii vegetali (es.: residui di frittura), dovranno essere conferiti presso i punti di stoccaggio organizzati da ciascun Comune o comunque presso l'Ecocentro Comunale. L'utente avrà cura di depositare la frazione all'interno di un contenitore della dimensione massima di lt. 20 per raccolta.

Nei comuni già compresi nel circuito individuato dalla Provincia del Medio Campidano, le utenze domestiche sono già state dotate di appositi contenitori di capienza lt. 2.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero.

Articolo 21

Principi generali e criteri di comportamento



Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati rischi di inquinamento dell'aria e del sottosuolo;
- c) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- d) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi delle attività produttive, nonché gli stili di vita dei privati cittadini, tendenti a limitare e ridurre la produzione di rifiuti.

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi stabiliti dal presente regolamento le varie frazioni dei rifiuti stessi.

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde ecc.. fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D. Lgs. n. 152/2006.

Chiunque violi i divieti di cui al comma 3 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inadempienza a quanto sopra enunciato il sindaco dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine con spese a carico dei soggetti obbligati.

Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a seguire protocolli di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è vietato:

- 1) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti (Ecocentro);
- 2) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta,
- 3) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;

- 4) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso (sosta auto nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azione lesiva, ecc.);
- 5) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- 6) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 utilizzando le modalità ed i mezzi utilizzati per la raccolta del rifiuto solido urbano assimilato e riciclabile;
- 7) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;
- 8) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta volantini pubblicitari e simili) escrementi di animali, spandimenti di olio e simili;
- 9) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- 10) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura (escluso legno e risultati di potatura comunque ben asciutti);
- 11) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta consentiti e/o contenitori appositamente istituiti, e fuori dal centro multi raccolta.
- 12) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, come definita dal precedente articolo 13 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente;
- il deposito per il conferimento per la raccolta a domicilio su chiamata concordata preventivamente dall'Ente Gestore e l'Utente.

L'Unione dei Comuni "Terre del Campidano", attraverso il servizio di Polizia Municipale di ciascun Comune, attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 n. 547, DPR 19.03.1956 n. 303 e D.Lgs. 09.04.2008 n. 81) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.)

Articolo 22

Centro multi raccolta (Ecocentro)

<>

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso il Centro multi raccolta (nel seguito "Ecocentro").

La definizione di "centro di raccolta" è presente all'art. 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. n. 152/2006. Il regime autorizzativo è definito con D.M. 08.04.2008; ulteriori indicazioni e direttive sono state emanate dall'Assessorato Difesa dell'Ambiente della Regio-

ne in data 25.07.2008 attraverso il documento intitolato "linee guida per la realizzazione e la gestione degli Ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento".

L'Ecocentro è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.

Il servizio di raccolta dei rifiuti presso i Centri Multi-Raccolta Comunali (Ecocentri) è parte integrante del più generale servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili, che è obbligatoriamente gestito dall'Unione in economia diretta o affidato unitamente al servizio di raccolta RSU all'appaltatore del servizio stesso in una delle forme consentite dal D. Lgs. 267 del 18.08.2000 nonché dal D. Lgs. 163/2006.

Per ragioni di opportunità tecnica e/o economica la gestione dell'Ecocentro Comunale nei Comuni dell'Unione che riterranno di dotarsene, previo accordo con il Gestore del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani, può essere scissa in tutto o in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali concessori.

Articolo 23

Rifiuti conferibili presso l'Ecocentro

<>

Sono oggetto di raccolta differenziata per l'utenza domestica da esercitarsi presso l'Ecocentro, oltre alle frazioni di rifiuto in generale oggetto di raccolta differenziata porta a porta, i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:

A. Rifiuti pericolosi assimilati agli urbani

1. Batterie per veicoli nel limite di due pezzi per anno per utenza familiare
2. Contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) o "F" (infiammabili)
3. Prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati
4. Pile per elettrodomestici

B. Rifiuti liquidi

1. Oli e grassi vegetali ed animali residuati dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva e privata
2. Olio minerale usato nel limite di cinque litri per conferimento e con massimo di quattro conferimenti l'anno per utenza familiare

C. Rifiuti organici compostabili

1. Rifiuti vegetali di provenienza collettiva, domestica e mercantile, derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti liqueo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno se trattato con resine sintetiche.

D. Rifiuti solidi

1. Rifiuti ingombranti quali mobilio, reti e materassi, arredi domestici, legno trattato, utensili, casalinghi. Ogni utente potrà conferire materiale riconducibile all'uso familiare per tipo, frequenza e quantità
2. Materiali in vetro
3. Contenitori in plastica di sostanze naturali e comunque non pericolose
4. Contenitori (lattine) in alluminio e/o banda stagnata (vasetti generi alimentari)
5. Frigoriferi o frigocongelatori, elettrodomestici a filo di vario tipo ed usi, apparecchi televisivi, lampade al neon, alogene, fluorescenti, accessori per l'informatica (R.A.E.E.) di cui al D. Lgs. 151/2005 e s.m.i.

6. Materiali in metallo purché non pericolosi
7. Carta e cartoni pressati
8. Stracci e indumenti usati
9. Rifiuti di spazzamento di aree pubbliche e private
10. piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici (nel limite di 30 Kg.)
11. Pneumatici (4 pezzi l'anno per utenza familiare)
12. Legno non trattato (cassette, pallet, ecc.)
13. Film di nylon riciclabile

Articolo 24

Regole per la gestione dell'Ecocentro



Nel Centro multi raccolta è indispensabile il rispetto delle seguenti regole:

- 1) L'utilizzo del Centro multi raccolta comunale è riservato alle utenze domestiche. Le "grandi utenze" possono conferire i rifiuti sopra indicati nei limiti e nelle quantità determinate sulla base delle ricettività impiantistiche specifiche e fatti salvi i limiti dell'assimilabilità definiti dal presente Regolamento, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti.
- 2) All'atto del conferimento l'utente deve dimostrare la propria residenza o sede nel territorio comunale. Nel Centro multi raccolta viene attivato un servizio integrativo di raccolta destinato prevalentemente alle utenze domestiche, per i soli rifiuti differenziabili che per motivi eccezionali l'utente non è stato in grado di smaltire tramite contenitore. Tale servizio potrà essere abolito a giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora si ravvisasse l'abuso da parte dei cittadini.

Gli utenti del servizio possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro. Quando il centro sia chiuso e/o non presidiato, è vietato sia l'accesso sia il conferimento dei rifiuti.

Gli utenti, dovranno sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative al conferimento.

Gli operatori comunali eventualmente addetti ad operazioni di ausilio e supporto alla gestione della raccolta dei rifiuti (es. dipendenti comunali addetti alla pulizia delle strade) potranno accedere all'Ecocentro anche in assenza degli addetti dipendenti dal Gestore del Servizio di raccolta RSU, previo accordo col Gestore medesimo, per effettuare le operazioni di conferimento di rifiuti provenienti da aree pubbliche, opportunamente differenziati.

Il centro multi raccolta deve essere gestito e controllato da personale autorizzato che avrà cura di mantenerlo pulito e in ordine.

Le varie tipologie di rifiuto devono essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, alti contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero e/o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nel centro multi raccolta.

Nel centro di raccolta potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (es. imballaggio), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di RSU.

Il Gestore è responsabile:

- della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area

- della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico dell'Ecocentro, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo
- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria
- del corretto avvio dei rifiuti raccolti alla rispettiva destinazione finale o intermedia
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto
- dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area verranno effettuate con le modalità previste dal successivo articolo 36.

Articolo 25

Localizzazione dei siti e dei contenitori

<>

La localizzazione dei siti per l'ubicazione dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, è disposta dall'Ufficio Tecnico dell'Unione che si avvale del parere degli uffici tecnici dei singoli Comuni; può essere proposta dal Gestore del Servizio in allegato all'offerta presentata in sede di gara d'appalto. Essa si attiene alla logica della tecnica di raccolta considerata, si ispira alla finalità di raccogliere il massimo di quantità di rifiuto riciclabile, tiene conto delle esigenze e delle problematiche connesse alla viabilità.

E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione. L'operazione è di esclusiva competenza del servizio comunale o del personale appartenente al Gestore della raccolta.

Articolo 26

Individuazione dell'utenza

<>

I servizi di cui al presente regolamento sono organizzati esclusivamente in favore delle famiglie residenti e dimoranti nonché delle imprese che hanno sede nel territorio comunale. E' severamente vietato l'uso dei servizi pubblici da parte di utenze non residenti nel territorio comunale e l'uso da parte delle imprese dei contenitori destinati alle famiglie.

Articolo 27

Vigilanza e controlli

<>

Gli organi di polizia municipale, oltre che i dipendenti comunali preposti al servizio e gli incaricati di pubblico servizio appositamente nominati presso l'unione dei Comuni "Terre del Campidano", assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, secondo l'art. 21 del presente regolamento, da parte degli utenti con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimenti separati dai rifiuti pericolosi.

Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al Capo I della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.

I servizi di polizia municipale e tutti gli addetti preposti per legge alla vigilanza ambientale potranno effettuare controlli presso aziende e famiglie per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti avvalendosi anche degli accertamenti induttivi.

Articolo 28

Rifiuti urbani esterni – cestini stradali – raccoglitori ecologici

<>

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, comprese le aree verdi attrezzate (parchi e giardini), il Comune e/o il Gestore provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini portarifiuti e dei raccoglitori ecologici. Detti cestini e raccoglitori non potranno essere usati per il conferimento dei rifiuti urbani interni.

E' inoltre vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette di qualsiasi dimensione, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

I cestini o raccoglitori vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti secondo necessità o previsione minima eventualmente stabilita nel contratto di servizio. Nel caso il servizio non sia compreso nell'appalto, il recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori Ecologici del Comune.

Articolo 29

Raccolta rifiuti abbandonati

<>

Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno previste nel contratto di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso non sia compreso nel contratto, il recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori ecologici del Comune o dalla Ditta specializzata appositamente incaricata nelle forme di legge.

Articolo 30

Pulizia delle strade e Piazze in occasione del mercato rionale

<>

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, con le medesime modalità previste dall'art. 11 e secondo le norme comportamentali previste all'art. 21, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 42.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi di materiale biodegradabile.

A tal fine all'atto del rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte degli uffici competenti verranno consegnate, dietro presentazione di ricevuta d'acquisto, un quantitativo di buste equiparato al periodo di validità dell'autorizzazione.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed alla durata di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo 31

Pozzetti stradali – grigliati

<>

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie, i tombini, i pozzetti stradali devono essere mantenuti puliti.

La pulizia straordinaria, con il lavaggio e lo svuotamento completo e l'eliminazione dei detriti verrà svolta di norma due volte all'anno utilizzando un apposito mezzo di "espurgo".

Dovrà inoltre essere integrato il servizio di pulizia con un adeguato servizio di disinfezione mediante l'utilizzo di prodotti ecocompatibili.

È vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e caditoie stradali.

Articolo 32

<>

Aree adibite al luna park, circhi, spettacoli viaggianti, manifestazioni pubbliche, feste e sagre

Gli occupanti aree pubbliche per l'esercizio di spettacoli viaggianti, luna park, attività itineranti ed ambulanti, debbono ottenere le prescritte autorizzazioni Comunali all'esercizio temporaneo. Le aree medesime devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta, con le medesime modalità previste dall'art. 11 e secondo le norme comportamentali previste all'art. 21, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 42.

Gli Enti Pubblici, e Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali predisposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo 33

<>

Attivazione di servizi vari ed aggiuntivi

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbo periodico dei cigli delle strade e marciapiedi, mediante estirpazione c/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Per l'attivazione del servizio di cui al comma precedente e di altri servizi aggiuntivi l'Unione, sentiti i singoli Comuni, provvede ad attivare apposite gare d'appalto contestualmente o anche successivamente all'espletamento dell'appalto relativo ai servizi fondamentali.

L'elenco completo dei servizi fondamentali, complementari ed aggiuntivi è riportato nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 34

<>

Sgombero da materiali accidentalmente versati

In caso di versamento di materiale di ogni natura colui che causa il versamento deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade luoghi pubblici di competenza comunale dandone immediata comunicazione al servizio di Polizia Municipale e attivarsi mediante la rimozione e lo sgombero del materiale dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali presidi sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse.

Articolo 35

<>

Obblighi dei frontisti delle strade in caso di depositi temporanei

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare ogni deposito di rifiuti e/o inerti da lui prodotto dai marciapiedi prospicienti il fabbricato, nonché abbattere

re eventuali parti pericolanti pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni, e provvedere allo smaltimento dei piccoli quantitativi presso il centro multi raccolta.

Articolo 36

Lavaggio dei contenitori



Nel servizio "porta a porta" la pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono abitualmente posizionati per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Nel caso di servizio di raccolta differenziata presso edifici di proprietà Comunale o dei quali il singolo Comune è responsabile, qualora siano utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione (quali bidoni, cassonetti, ecc. con capacità maggiore di 250 lt.) l'amministrazione comunale, tramite l'Ente Gestore che effettua la raccolta dei rifiuti, provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze adeguate in funzione della frazione di rifiuto raccolta.

Articolo 37

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni ineditati



I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti o situati nelle vicinanze di luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alla pulizia e manutenzione delle relative recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee al fine di evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zecche, zanzare ecc.

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Articolo 38

Aree occupate da pubblici esercizi



I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i Bar, caffè, gli alberghi, le circoli-trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU interni.

È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 184, 3° comma lett. b) del D.Lgs 152/2006, vale a dire:

1. materiali provenienti dalle attività di demolizione
2. rifiuti che derivano da attività di scavo
3. le macerie e gli sfridi di materiale da costruzione
4. i materiali ceramici cotti
5. le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti devono essere depositati nelle discariche per inerti autorizzate.

I medesimi rifiuti possono essere riutilizzati previo conferimento a impianto di recupero, autorizzato, previa procedura di cui al punto 7 lett. w dell'Allegato B1 alla Del. G.R. n. 24/23 del 23.04.2008, con Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 59/2005.

Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

In caso di autosmaltimento nell'ambito del cantiere si dovrà rispettare la normativa dettata dal D. Lgs. 152/2006, in particolare gli artt. 181-bis comma 3, 184 comma 3 lettera b), 214, 215 e 216.

L'utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in è ammesso previa predisposizione di uno specifico progetto per il loro riutilizzo, da allegare alla richiesta di concessione, autorizzazione edilizia o dichiarazione di inizio attività.

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 40

Gestione dei rifiuti cimiteriali

Per rifiuti cimiteriali si intendono materiali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie producenti scarti quali:
 - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)
- c) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali:
 - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione tumulazione o inumazione.

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

È ammessa la raccolta differenziata dei rifiuti sopra citati al fine di avviarli a recupero.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lett. b) e c2) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria dei materiali stessi. In particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani, in appositi imballaggi, a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". È consentito lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendessero necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, all'incenerimento in impianto idoneo, oppure interrati all'interno del cimitero e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria.

I residui metallici, come ad esempio lo zinco del feretro, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Articolo 41

Conferimenti, raccolta dei rifiuti e carcasse di animali

<>

E' fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.

Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire al Comune o al Consorzio la spesa sostenuta per la pulizia.

I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.

I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.

Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

Articolo 42

Sanzioni

<>

Fatto salvo il recupero delle spese eventuali sopportate, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento verranno comminate le seguenti sanzioni:

- per le violazioni di cui all'art.13 comma 5° (errato auto trattamento dell'organico)
€ 50,00 (diconsi euro cinquanta/00)
- per le violazioni di cui all'art. 21 comma 3 (abbandono dei rifiuti)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
- per le violazioni di cui all'art. 21 comma 6 punti:
 - n. 1 (cernita dei rifiuti nei contenitori di raccolta)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
 - n. 2 (esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nei giorni in cui non avviene la raccolta porta a porta)
€ 50,00 (diconsi euro cinquanta/00)
 - n. 7 (introdurre rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
 - n.11 (depositare i rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti) (Centro multi raccolta)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
- per le violazioni di cui all'art. 26 (uso non consentito dei cestini stradali – raccoglitori)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
- per le violazioni di cui all'art. 30 (pulizia dei mercati)
€ 50,00 (diconsi euro cinquanta/00)
- per le violazioni di cui all'art. 35 (aree prospicienti l'abitazione)
€ 50,00 (diconsi euro cinquanta/00)
- per le violazioni di cui all'art. 37 (aree private incolte)
€ 50,00 (diconsi euro cinquanta/00)
- per le violazioni di cui all'art. 38 (aree occupate da pubblici esercizi)
€ 50,00 (diconsi euro cinquanta/00)
- per le violazioni di cui all'art.41 comma 2 (mancata raccolta delle deiezioni di animali)
€ 50,00 (diconsi euro cinquanta/00)

Per le violazioni di seguito elencate si procederà DIRETTAMENTE CON LA SANZIONE:

- per le violazioni di cui all'art 16 (scritte sui contenitori stradali)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
- per le violazioni di cui all'art. 21 punti:
 - n. 3 (danneggiare strutture pubbliche per il servizio della raccolta rifiuti)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
 - n. 4 (intralciare l'opera degli addetti al servizio)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
 - n. 5 (introdurre materiale acceso o non completamente spento)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
 - n. 6 (smaltire rifiuti pericolosi)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
 - n. 8 (imbrattare il suolo pubblico con getto di rifiuti vari)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
 - n. 9 (spostare i contenitori)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)
 - n.10 (smaltire rifiuti in forme diverse come combustione o immissione in pubblica fognatura)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00) o DENUNCIA in base al prodotto combusto
 - n.12 (conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale)
€ 100,00 (diconsi euro cento/00)

Per tutte le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché da altre nor-

me statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).

I suddetti importi potranno in ogni caso, all'occorrenza, subire delle variazioni in aumento e/o diminuzione, sulla base di apposito atto deliberativo dell'organo esecutivo dell'Unione e ratifica da parte dell'organo esecutivo di ciascun Comune (Giunta Municipale) sentito il parere dell'organo di vigilanza (Polizia Municipale) e il Responsabile del servizio Tecnico incaricato.

Articolo 43

Comunicazione e accesso alle informazioni



Il Gestore è tenuto, con le modalità più appropriate, a:

- pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde e contatto internet;

Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D. Lgs. n. 195/2005.

Ogni Comune dell'Unione rende disponibili le informazioni tramite i propri Uffici preposti (Ufficio Tecnico e Ufficio Polizia Municipale).

Articolo 44

Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni



Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato ogni precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani di ciascun Comune dell'Unione.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 45

Modifiche al regolamento



Il presente regolamento e i relativi Allegati potranno essere aggiornati dall'Unione, in accordo con i singoli Comuni e sentito il Gestore del servizio, in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 46

Efficacia del regolamento



Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, dopo l'affidamento del servizio, previa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune facente parte del Consorzio "Terre del Campidano" per 15 giorni consecutivi.

A partire dalla data di cui al comma precedente ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento si intende abrogata.

Articolo 47

Norme transitorie



Il Comune di San Gavino Monreale procederà all'attuazione del presente Regolamento immediatamente dopo il termine del contratto in essere con l'attuale Gestore del Servizio, ossia a partire dal 1° luglio 2013.

Il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi verrà definito, modificando l'allegato B del presente regolamento, dopo il recepimento del decreto di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 195, comma 2°, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006, di prossima emanazione.